

Legge regionale 14 settembre 1994, n. 43.

**Modifiche della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35  
«Nuove norme in materia di associazionismo artigiano».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale  
26 settembre 1989, n. 35

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da almeno cinque imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.»

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale  
26 settembre 1989, n. 35

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«3. Per l'anno 1994 beneficiano del contributo regionale i seguenti settori:

- a) autotrasporto;
- b) promozione commerciale;
- c) servizi ambientali.»

**Art. 3**

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale  
26 settembre 1989, n. 35

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione.»

**Art. 4**

Modifica dell'articolo 17 della legge regionale  
26 settembre 1989, n. 35

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è così sostituito:

«Art. 17 - Divieto di cumulo.

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali e regionali.»

**Art. 5**

Termine di presentazione delle domande anno 1994

1. Per l'anno 1994 il termine di presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 è fissato al 31 ottobre.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 settembre 1994

Bottin

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 14 settembre 1994, n. 43**

- La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Floriano Pra, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 marzo 1994, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 11 aprile 1994, dove ha acquisito il n. 416 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> commissione consiliare in data 21 marzo 1994;
- La 3<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 luglio 1994, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giorgio Gabanizza, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 agosto 1994, n. 7640;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 8 agosto 1994;
- Il Commissario del Governo, con nota 7 settembre 1994, n. 3844/22608/2, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1<sup>o</sup> comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per l'artigianato.